

TRIBUNALE DI ROMA
IV Sezione Civile

composto dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Bianca Maria Ferramosca, Presidente
Dott. Romolo Ciufolini, Giudice
Dott. Fernando Scolaro, Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. R.G. Es. xxxx dell'anno 2021, vertente
tra

DEBITORI**PARTE RECLAMANTE****E****BANCA**, in persona del legale rappresentante pro- tempore**PARTE RECLAMATA****NONCHÈ****CESSIONARIA.**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore**PARTE RECLAMATA****E****CESSIONARIA N.2.** (quale cessionaria dei crediti di **BANCA N.2.** e **BANCA N.3**) in persona del legale rappresentante pro tempore**PARTE RECLAMATA****E****BANCA N. 4** e **OMISSIS S.P.A.** in persona del legale rappresentante pro tempore**PARTE RECLAMATA****CESSIONARIA N.3**, e per essa quale mandataria **SERVICER**, in persona del legale rappresentante pro tempore**PARTE RECLAMATA****E****OMISSIS AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, BANCA N 5, BANCA N. 6. BANCA N.6****PARTE RECLAMATA NON COSTITUITA****OGGETTO:** reclamo ex art. 669 *terdecies* cod.proc.civ.**FATTO** - Con atto di reclamo, **DEBITORI** hanno impugnato l'ordinanza del G.E. del 28 aprile 2025, rappresentando che:

- con ricorso art. 615 cod.proc.civ. depositato in data 3 marzo 2025, essi odierni reclamanti, proprietari degli immobili ubicati in Omissis via Omissis e costituenti il Lotto 1 e il Lotto 2, avevano proposto opposizione alla esecuzione poiché, quanto al Lotto UNO, lo stesso aveva ad oggetto gli interni 3 e 4 indicati in Omissis via Omissis “piano terzo” anziché al “piano secondo”;
- pertanto, veniva contestata un'insanabile difformità rispetto a quanto indicato nell'atto di pignoramento, nella ordinanza di delega, nell'avviso di vendita e in pubblicità, nei quali è indicato in modo errato il terzo piano.

All'esito della trattazione scritta del 28 aprile 2025 il G.E. così disponeva: “...pronunciando fuori udienza; verificata la regolarità del contraddittorio; viste le note sostitutive depositate da alcune delle parti per l'udienza del 28.4.2025; letto l'atto di Opposizione ex art. 617 co. II c.p.c. depositato nell'interesse del debitore eseguito in data 3.3.2025, con contestuale istanza di sospensione della procedura esecutiva; letta le memorie difensive di taluni dei resistenti; rilevato, preliminarmente, che con il presente atto di opposizione gli opposenti hanno impugnato l'ordinanza di vendita emessa in data 11.11.2024, laddove il presente ricorso è stato depositato solo in data 03.03.2025, di talché è evidente che gli opposenti sono incorsi nella decadenza di cui all'art. 617, Il comma c.p.c. avendo depositato il

ricorso ben oltre il termine perentorio di 20 giorni ivi previsto; ritenuto quindi insussistente il fumus bonis iuris per l'accoglimento dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva; P.Q.M. Rigetta l'istanza di sospensione. FISSA Termine perentorio di giorni 60, decorrenti dalla data di comunicazione della presente ordinanza, per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis, o altri se previsti. Condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese di lite della presente fase in favore di ciascuna delle parti costituite, che liquida in euro 3.620,00 per compensi professionali, oltre accessori nelle vigenti aliquote. Si comunichi alle parti".

A sostegno del reclamo, **DEBITORI** hanno dedotto:

- la erroneità – contraddittorietà e carenza di motivazione – falsa applicazione di legge, in quanto il G.E., contrariamente a quanto chiaramente indicato e dedotto nell'atto di opposizione, argomentava di una opposizione agli atti esecutivi ex art 617 comma secondo cod.proc.civ. avverso l'ordinanza di delega travisando del tutto il contenuto del ricorso presentato da essi reclamanti in data 3 marzo 2025;

- la spropositata e priva di motivazione condanna alle spese.

Tanto premesso, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“che l'Ecc.mo Collegio adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione respinta, in accoglimento del presente reclamo voglia dichiarare la reclamata ordinanza del G.E. invalida, errata, inefficace e, in riforma della stessa, voglia sospendere l'esecuzione RGE xxx/2021 per consentire al Tribunale di dichiarare nel merito illegittima, inammissibile, improcedibile nulla e/o inefficace, e comunque priva di effetti l'esecuzione RGE xxx21 in loro danno quanto al lotto 1. Cassando in ogni caso la condanna alle spese contenuta nella ordinanza del 28.4.25”.*

Si sono costituite nel presente giudizio di reclamo **BANCA N. 1., CESSIONARIA N.1., CESSIONARIA N.2.** (quale cessionaria dei crediti di **BANCA N.2.** e **BANCA N.3.**), **BANCA N.4, OMISSIS s.p.a., CESSIONARIA N.3,** e per essa quale mandataria **SERVICER**, opponendosi al proposto reclamo.

DIRITTO - Ciò premesso, va dichiarata l'inammissibilità del reclamo proposto dai signori **DEBITORI** poiché i motivi di doglianza attengono ai profili di opposizione ex art. 617 c.p.c. Invero, l'opposizione proposta dagli esecutati, pur qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in realtà contesta specifici atti del processo esecutivo (quale l'autorizzazione alla vendita) e non il diritto del creditore di procedere o l'impignorabilità del bene. Ne consegue, che il G.E. ha correttamente qualificato l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., rilevando la tardività del ricorso rispetto all'atto impugnato (si osserva che l'ordinanza di vendita è stata emessa in data 12.11.2024, mentre l'opposizione è stata depositata in data 3 marzo 2025).

Tanto premesso, quanto alla reclamabilità delle ordinanze cautelari emesse dal G.E. ai sensi dell'art 617 cod.proc.civ., deve osservarsi che il Collegio è certamente a conoscenza della tesi espressa dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 11243 del 2010, con la quale si sostiene l'ammissibilità del reclamo ex artt. 624 e 669 *terdecies* c.p.c. anche della ordinanza emessa sulla istanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi degli artt. 617 e 618 del c.p.c., ma ritiene di non dovervisi uniformare per tutte le ragioni di seguito illustrate:

1. la prima regola imposta al giudice nella interpretazione della legge è quella della necessità di attribuirle il senso fatto palese dal significato proprio delle sue parole secondo la loro connessione (art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale); nella fattispecie, la rubrica dell'art. 624 parla di “opposizione all'esecuzione”, il suo primo comma disciplina la “proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619” e il suo secondo comma ammette il reclamo contro l'ordinanza pronunciata ai sensi del primo comma. È perciò palese che la legge disciplina il reclamo solo per le ordinanze sulla sospensione emesse nell'ambito della fase cautelare delle opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c. e non certo per quelle emesse nella opposizione agli atti esecutivi; definitiva conferma di ciò è offerta dal secondo periodo del secondo comma dell'art. 624 in oggetto, ove il reclamo è esteso “anche al provvedimento di cui all'art. 512, secondo comma”. Stabilita, con l'indicazione puntuale dei procedimenti (615 e 619 c.p.c.), la regola sulla ammissibilità del reclamo cautelare, l'aver espressamente poi esteso il reclamo alla ordinanza sulla sospensione emessa in sede di controversie sulla distribuzione ex art. 512 c.p.c. porta recisamente a negare che tale mezzo si possa applicare ad ipotesi non contemplate

dal legislatore; inoltre, la ricomprensione della sospensione ex art. 512 c.p.c. tra le ordinanze reclamabili porta un'ulteriore conferma della inammissibilità del reclamo cautelare sulle ordinanze ex art. 618 c.p.c.; l'ordinanza ex art. 512 c.p.c. è infatti, oltre che reclamabile, "impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, secondo comma"; e allora a seguire la tesi della Suprema Corte avremmo un provvedimento sulla sospensione in sede di distribuzione di per sé reclamabile al collegio e, quindi, ulteriormente sottoposto al collegio in sede di reclamo sulla ordinanza cautelare ex art. 618 c.p.c. emessa a seguito della opposizione agli atti esecutivi;

2. contro tali argomentazioni di natura letterale, non vale opporre il richiamo che l'ultimo comma dell'art. 624 c.p.c. fa al terzo, nella evidente, unica necessità di disciplinare anche per la sospensione ex art. 618 c.p.c. la sorte del processo esecutivo in caso di mancata introduzione del giudizio di merito. Infatti, sembra quasi superfluo notare, l'art. 624, ultimo comma, c.p.c. dichiara applicabile la disposizione di cui al terzo comma (che prevede, si ribadisce, l'estinzione del processo esecutivo) solo "in quanto compatibile" e tale espressa limitazione impedisce interpretazioni contro la lettera della legge e l'intenzione del legislatore;

3. per completezza, va ancora osservato che l'inammissibilità del reclamo sulla ordinanza di sospensione ex art. 618 c.p.c. non comporta alcuna disparità di trattamento ovvero menomazione del diritto di difesa delle parti e non si traduce in alcun contrasto con la disciplina della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo; è ben nota, infatti, la natura della opposizione agli atti esecutivi e la sua ontologica differenza con gli altri procedimenti di opposizione, del resto, non a caso tale procedimento ha, per volontà del legislatore, addirittura un grado di giudizio in meno;

4. da ultimo, va rilevato che non sembra applicabile alla ordinanza cautelare ex art. 618 c.p.c. nemmeno il reclamo previsto dagli artt. 737 e ss. c.p.c.; nella ordinanza n. 11243 del 2010 la Suprema Corte lo ipotizza giustificabile in ragione della norma di cui all'art. 185 delle disposizioni di attuazione al codice di rito, tuttavia l'art. 185 disciplina solo la normativa che regola l'udienza di comparizione aventi al giudice dell'esecuzione ai fini della emissione dei provvedimenti cautelari richiesti nell'ambito delle opposizioni proposte, non certo l'impugnazione degli stessi. Qualora si dovesse estendere alle opposizioni in forza del richiamato art. 185 tutta la normativa dettata per i procedimenti in camera di consiglio, ci si dovrebbe confrontare con le regole proprie in tema di efficacia dei provvedimenti (ex art. 741 c.p.c.) e di loro stabilità (art. 742 c.p.c.), regole certamente incompatibili con quelle che disciplinano il provvedimento cautelare nelle opposizioni, sino a ritenere che anche per le opposizioni all'esecuzione e di terzo quella sia la sola disciplina applicabile, con inverosimile esclusione del reclamo cautelare di cui all'art. 669 terdecies espressamente invece disciplinato dall'art. 624 c.p.c..

La natura controversa delle questioni giuridiche, in relazione a tale rilievo, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Roma così decide:

1. dichiara l'inammissibilità del reclamo;
2. compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, in data 18/06/2025.

La Presidente
Bianca Maria Ferramosca